

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 04

del 15.05.2025

OGGETTO: Tariffe Tari anno 2025 – Conferma tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 15 del 29.04.2025.

L' anno Duemilaventicinque il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 19.04 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplina dal comma 1 dell' art. 30 della L.R. 06.03.1986, n 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 08.05.2025 prot. n. 8952, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	PISCITELLO ROSARIA	PRESIDENTE	X	
02	MICELI MAURO	CONSIGLIERE	X	
03	MARINARO SANTINA	CONSIGLIERE	X	
04	TUDISCA FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
05	MATASSA VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
06	GENOVESE CONCETTA	CONSIGLIERE	X	
07	LONGO MARIO	CONSIGLIERE	X	
08	LONGO ARCANGELO	CONSIGLIERE	X	
09	SERRUTO ARCANGELO	CONSIGLIERE	X	
10	DIPOLLINA TOMMASO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 10 – In carica n. 10 – Presenti n. 10 - Assenti 0

Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza la Sig.ra Piscitello Rosaria nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti: Sindaco Tudisca – Vice Sindaco Barbera – Ass.re Scattareggia – Ass.re Serruto - Ass.re Marguglio.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Longo Mario- Genovese Concetta - Serruto Arcangelo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- ▲ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ▲ Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno . 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e comunica che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti. Invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il SINDACO precisa che la proposta riguarda le tariffe TARI che per l'anno corrente vengono confermate. Riferisce che è in fase di stipula il contratto attuativo con la nuova Ditta per la gestione del servizio rifiuti. Afferma che in vista del nuovo affidamento del servizio si è ritenuto opportuno confermare le tariffe 2024. Accenna ai nuovi servizi che saranno svolti dalla ditta aggiudicataria nell'ambito del contratto. Riferisce che la gara è stata bandita dalla SRR e che avverso l'aggiudicazione è stato proposto ricorso al TAR da parte del secondo classificato prima e dopo dinanzi al CGA che ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Il consigliere SERRUTO Arcangelo, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, precisa che l'anno scorso ci si è astenuti per le tariffe TARI auspicando una diminuzione delle stesse per l'anno corrente. Ritiene che per far diminuire le tariffe occorre prevedere degli incentivi che comportino la riduzione dei rifiuti. Accenna all'utilizzo delle compostiere o all'applicazione della tariffa puntuale. Occorre fare una campagna di sensibilizzazione per ridurre il quantitativo dei rifiuti prodotti e conseguentemente arrivare a una riduzione delle tariffe. Auspica che i nuovi servizi da parte della ditta affidataria vengano svolti allo stesso costo.

Il consigliere GENOVESE, capogruppo di maggioranza, chiesta e ottenuta la parola, dichiara che in virtù di quanto detto dal Sindaco in merito al contratto da stipulare con la Ditta aggiudicataria, il gruppo è favorevole alla proposta.

Il consigliere LONGO Arcangelo, chiesta e ottenuta la parola, ricorda che l'anno scorso ci si è astenuti auspicando che venissero attuate alcune migliorie sia al servizio che alle tariffe. Non essendo possibile presentare una mozione all'inizio della seduta, preannuncia che nei prossimi giorni se ne presenterà una per discutere in consiglio comunale sugli argomenti accennati dal consigliere Serruto. Accenna al compostaggio; all'istituzione di una tariffa a chilo sull'indifferenziato prodotto; all'aumento della raccolta differenziata introducendo una tariffa in base al volume dei rifiuti prodotti (plastica, cartone); all'incentivazione dell'uso da parte dei commercianti di prodotti sfusi o al vuoto a rendere che riducono il quantitativo dei rifiuti prodotti. Non ritiene che si possano assumere troni trionfalisticci poiché il merito della percentuale importante di raccolta differenziata raggiunta è dei cittadini. Si potrebbe pure prevedere la riduzione delle tariffe per gli utenti con ISEE basso e ridurre anche le tariffe in base all'utilizzo dell'immobile.

Il PRESIDENTE precisa che tali proposte formeranno oggetto di discussione. La proposta in questione conferma le tariffe TARI per l'anno corrente con copertura a carico del PEF 2025.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che quando sarà presentata la mozione saranno date le risposte corrette in merito alle tematiche accennate. Ringrazia gli uffici per il lavoro svolto; è stato predisposto un piano rifiuti di durata settennale. I cittadini così bravi a fare la raccolta differenziata sono gli stessi che sono andati alle urne per scegliere le persone che hanno dimostrato di sapere amministrare.

Il capogruppo SERRUTO, riottenuta la parola, dichiara che alla luce di quanto espresso dal consigliere Longo Arcangelo, il voto del gruppo sarà contrario perché nonostante l'alta percentuale di raccolta differenziata raggiunta l'importo delle fatture è rimasto lo stesso.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che riporta il seguente risultato: favorevoli n. 7 – contrari n. 3.

Il PRESIDENTE comunica che la proposta di deliberazione è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;
Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, giusto verbale n. 6 dell'8.5.2025, acquisito al protocollo comunale in data 8.5.2025 al n. 8975.


Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area contabile dall'oggetto: "Tariffe Tari 2025 – Conferma tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 15 del 29.4.2025".

Alle ore 19.30 il PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta.



Comune di Tusa

Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6 del 08 Maggio 2025

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 08/05/2025 avente ad oggetto: **“TARIFFE TARI ANNO 2025 – CONFERMA TARIFFE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 29/04/2024”.**

Il Revisore dei Conti Salemi Dott. Giovanni ricevute in data 08/05/2025 la proposta di deliberazione in oggetto e presa in carico la documentazione trasmessa dal Responsabile dell’Area Contabile in pari data;

PREMESSO CHE

- la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ai commi da 641 a 668, ha istituito, con decorrenza 01.01.2014, la tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 683 della predetta legge prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile;
- l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15, che stabilisce che le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell’anno di riferimento, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da un’altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (Decreto Sostegni), dispone all’art. 3 comma 5-quinquies “A decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

- il comma 654 della Legge n. 147/2013 stabilisce che “*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio [...]*”;

- l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) stabilisce che “*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio [...]*”;
- l'art. 151, comma 1, del T.U.EE.LL fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto stabilisce che al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 prevede che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (Decreto Sostegni), dispone all'art. 3 comma 5-quinquies “*A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- la deliberazione dell'Autorità 31 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 che ha disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 recante “Aggiornamento biennale 2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la deliberazione n. 487/2023/R/RIF del 03/08/2023 recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

CONSIDERATO

- che l’art. 1, comma 527 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

ATTESO

- che l’attività di validazione richiede una complessa e specifica istruttoria che, ad oggi, non rientra e non può essere equiparata alla tipologia di controlli che l’Organo di Revisione è tenuto ad effettuare nell’ambito dell’espressione dei propri motivati giudizi di congruità, di coerenza e attendibilità contabile;
- che il parere fornito dal Revisore non può essere equiparato all’attività di validazione prevista dalle deliberazioni di ARERA come innanzi evidenziato;

VISTI

- il DPR 158/1999 con cui è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa, composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio ed una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
- il PEF 2024-2025 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 14/09/2024;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in data 08/05/2025 dal Responsabile dell’Area Contabile;
- il Decreto Legislativo 18/08/2020 n. 267;
- in particolare, l’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7), Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 DL 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 02/08/2016;

Alla luce delle superiori considerazioni, il sottoscritto Revisore, per quanto di sua competenza

PRENDE ATTO

della proposta in esame di riconferma per l’anno 2025 delle tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2024, con allegate le aliquote suddivise tra utenze domestiche e non, ed esprime **parere favorevole** alla stessa.

Il Revisore dei Conti

Firmato Salemi Dott. Giovanni

Firmato digitalmente da:

Salemi Giovanni

Firmato il 08/05/2025 17:06

Seriale Certificato: 2942483

Valido dal 14/11/2023 al 14/11/2026

InfoCittà Qualified Electronic Signature CA



PROPOSTA DI C.C. N. 06 DEL 08/05/2025

Il Proponente Simolaco

OGGETTO:

TARIFFE TARI ANNO 2025 – CONFERMA TARIFFE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 29.04.2024.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplinatariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.14 del 29.04.2024 ad oggetto " Revisione PEF 2022/2025 relativamente al periodo 2024/2025";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che:

- Le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno approvato l'emendamento finalizzato al rinvio dell'approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno 2025. All'art. 10- bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazione, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025;"*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;"*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- con delibera ARERA n. 386/2023/R/rif è stato istituito il prelievo per la tassa rifiuti, due nuovi voci di entrata, di natura perequativa, attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF.

In dettaglio, con la citata delibera vengono istituite, a decorrere dal 2024, le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:

- ✓ La componente **UR1,a**, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
- ✓ La componente **UR2,a**, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

Preo atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Ritenuto, riconfermare per l'anno 2025 le tariffe approvate con deliberazione do C.C. n. 15 del 29.04.2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati " A e B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative alla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2025 approvate con propria deliberazione n. 15 del 24.04.2024, così come riassunte nel prospetto allegato "A e B", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Di dare atto che le tariffe di cui al punto 2. hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
- 4) Di dare atto che le tariffe, oggetto di conferma, sono state determinate in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 e che le stesse verranno eventualmente variate qualora intervenissero modifiche legislative;
- 5) Di dare atto che sull'importo della TARI 2025 si applica:
 - ✓ il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Messina del 5% (cinque per cento);
 - ✓ La componente **UR1,a**, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione e la componente **UR2,a**, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Il PropONENTE


TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

n	Ka	Kb	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
1	0,75	0,80	0,4960	131,3081
2	0,88	1,60	0,5819	262,6163
3	1,00	2,10	0,6613	344,6838
4	1,08	2,60	0,7142	426,7514
5	1,11	2,90	0,7340	475,9920
6 o più	1,10	3,40	0,7274	558,0595

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Kc	Kd	N. ATTIVITÀ	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,55	1	1,3316	0,9219
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,5	2	1,8950	1,3170
3	Stabilimenti balneari	0,75	6,64	1	1,9206	1,3454
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	1	1,3316	0,9219
5	Alberghi con ristorante	1,55	13,64	4	3,9692	2,7638
6	Alberghi senza ristorante	0,99	8,7	10	2,5352	1,7628
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54	4	3,0730	2,1356
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,05	9,26	31	2,6888	1,8763
9	Banche ed istituti di credito	0,63	5,51	3	1,6133	1,1164
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,16	10,21	17	2,9705	2,0688
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	13,34	7	3,8924	2,7030
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,06	9,34	10	2,7144	1,8925
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,45	12,75	4	3,7132	2,5834
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	5	2,2023	1,5257
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,95	8,34	8	2,4328	1,6899
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	48,50	12	14,1868	9,8758
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	38,50	21	11,2163	7,8009
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	24,68	12	7,1702	5,0007
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	26,55	0	7,7336	5,3796
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,61	49,38	4	14,3661	10,0045
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	0	4,4814	3,1265
1bis	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,10		31	0,2561	0,1398

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11
Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2025 – CONFERMA TARIFFE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI
C.C. N. 15 DEL 29.04.2024.

Il sottoscritto Antonietta Alfieri, Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 08.05.2025

Il Responsabile dell'Area



La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile dell'Area Contabile



Data, 08.05.2025

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n.142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

data, _____

Il Responsabile dell'Area Contabile



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Piscitello

Il Consigliere Anziano
F.to Miceli

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 20 MAG. 2025
Dalla Residenza Comunale, lì 20 MAG. 2025

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è diventata esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,
giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)
